

REGOLAMENTO COMUNALE IGIENE AMBIENTALE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/07/2014 Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19/04/2016



Indice generale

TITOLO I – PRINCIPI	
Art. 1 - Profili Istituzionali	3
Art. 2 - Valori Etici e Culturali	4
Art. 3 - Competenze	5
Art. 4 - Tutela degli animali	5
TITOLO II: AMBITO DI APPLICAZIONE	6
Art. 5 - Ambito di applicazione	
Art. 6 - Esclusioni	
TITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 7 - Responsabilità e doveri dei detentori di animali	
Art. 8 - Divieti generali	
Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica	
Art. 10 - Abbandono di animali	
Art. 11 - Avvelenamento di animali	
Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere	
antiattraversamento, sottopassaggi, cartellonistica	.10
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali	
Art. 15 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale	
Art. 16 - Esposizione di animali	
TITOLO IV: CANI	
Art. 17 - Riferimenti legislativi	
Art. 18 - Canile municipale	
Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali	
Art. 20 - Divieto di detenzione a catena	
Art. 21 - Dimensione dei recinti	
Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche	
Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani	17
Art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici	
Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi	
Art. 26 - Anagrafe canina informatizzata	
TITOLO V: GATTI	
Art. 27 - Definizione termini utilizzati nel presente Titolo	
Art. 28 - Randagismo felino	
Art. 29 - Criteri di base	
Art. 30 - Status delle colonie	_
Art. 31 - Colonie feline	
Art. 32 - Gestione e cura delle colonie feline in strutture / edifici privati	
Art. 33 - Presenza di colonie feline in strutture di comunità a rischio (Ospedal	
case di cura, asili nido, scuole)	-
Art. 34 - Gestione e cura delle colonie feline in strutture/edifici pubblici	
Art. 35 - Protocolli e convenzioni con Odv per affido delle colonie	
Art. 36 - Caratterizzazione delle convenzioni con le Odv	. 24



Art. 37 - Alimentazione dei gatti	25
Art. 38 - Detenzione dei gatti di proprietà	
Art. 39 - Sterilizzazione e controlli sanitari	
Art. 40 – Cantieri	
Art. 41 – Criticità	
TITOLO VI: UCCELLI	
Art. 42 - Detenzione e protezione degli uccelli	
Art. 43 - Popolazione di "Columba Livia" varietà domestica	
TITOLO VII: ANIMALI ACQUATICI	
Art. 44 – Detenzione di animali acquatici	
TITOLO VIII: ANIMALI ESOTICI	
Art. 45 - Detenzione di animali esotici	30
TITOLO IX: PET THERAPY	31
Art. 46 - Promozione e disciplina della pet therapy	
TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 47 - Inumazione di animali	32
Art. 48 - Sanzioni	33
Art. 49 – Vigilanza	
Art. 50 - Risorse	
Art. 51 - Entrata in vigore	

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili Istituzionali

- La Città di Pinerolo, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli;
- 2. La Città di Pinerolo, nell'ambito e nel rispetto dei principi ed indirizzi fissati dalla legge, della dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco di Parigi, e della convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, promuove la cura degli animali e ne tutela la presenza nel proprio territorio, quali esseri senzienti aventi diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche, e quali entità costituenti elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
- 3. La Città di Pinerolo, al fine di favorire la corretta convivenza fra l'essere umano e gli animali, assicurando al tempo stesso la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti. Pertanto le modifiche degli assetti del



territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori Etici e Culturali

- 1. In base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, la Città di Pinerolo riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo od associato, le attività finalizzate all'accudimento ed alla cura degli animali che, al tempo stesso, concorrono allo sviluppo della personalità e della socializzazione e che sono in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
- 2. La Città di Pinerolo esprime la propria netta contrarietà verso ogni attività di sperimentazione scientifica e di vivisezione che veda l'utilizzo di animali che, per finalità essenzialmente economiche, vengono sottoposti a torture e/o esperimenti che nulla hanno a che vedere con la tutela della salute degli esseri umani. A tal fine la Città s'impegna a promuovere, con la collaborazione delle associazioni animaliste interessate, campagne di sensibilizzazione. Il comune promuove nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica. Il comune di Pinerolo incoraggia iniziative volte al recupero, alla riabilitazione e all'affido di animali utilizzati per la sperimentazione provenienti anche da altri territori;
- 3. La Città di Pinerolo ritiene fondamentale attuare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti di educazione civica presso tutte le scuole dell'obbligo al fine di sensibilizzare le future generazioni al rispetto ed alla tutela dell'esistenza di ogni forma di vita sul pianeta;
- 4. La Città di Pinerolo riconosce il crescente ruolo assunto dalle Organizzazioni di volontariato (in seguito OdV) nella vita della città e considera positivamente l'opportunità di dare spazio e concretezza al concetto della sussidiarietà orizzontale che vede nell'associazionismo e nella partecipazione sociale all'amministrazione della città una componente imprescindibile e fondamentale. Di tali enormi potenzialità la Civica amministrazione deve fare buon uso con sensibilità e grande rispetto rifacendosi a quanto recita la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato".



Art. 3 – Competenze

- 1. Il Sindaco, autorità sanitaria comunale, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti anche sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento;
- 2. La verifica circa la sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente regolamento dovranno essere espletate dalla Polizia Municipale in stretto coordinamento con l'Ufficio Ambiente, con la Polizia Amministrativa, le Associazioni animaliste ed ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (ai sensi dell'art. 13 L. 349/1986 e successive modifiche ed integrazioni) e le OdV operanti nel pinerolese. La collaborazione con gli enti associativi citati deve essere considerata elemento insostituibile del processo volto alla tutela del benessere animale e dell'igiene ambientale. La collaborazione ed il coordinamento con il Servizio Veterinario e d'Igiene Pubblica dell'A.S.L. territorialmente competente dovranno essere stretti e rigorosi;
- 3. L'assessorato all'Istruzione, anche in collaborazione con gli assessorati competenti, "riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente", dovrà promuovere iniziative per le scuole che portino le OdV ad effettuare attività di sensibilizzazione rivolte essenzialmente ai giovani studenti (scuole elementari e medie).

Art. 4 - Tutela degli animali

- 1. La Città di Pinerolo riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si basano sul rispetto e sulla difesa degli animali;
- 2. La Città di Pinerolo, in base alla L. 281/91, alla L.R. 34/93, ed alle modifiche legislative promulgate con la legge 189/04 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
- 3. A tal fine la Città di Pinerolo, predisponendo apposita modulistica, attiva presso il Comando della Polizia Municipale il "Punto SOS animali" con il compito di raccogliere denunce presentate e sottoscritte direttamente dai cittadini, di verificarle ed intervenire a norma di legge. Tale attività verrà



- svolta in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente, le Guardie Zoofile volontarie e le Associazioni Animaliste Ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
- 4. La Città di Pinerolo si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente l'informazione ai cittadini per quanto riguarda le tutele giuridiche riconosciute agli animali dalle normative vigenti e le relative sanzioni penali ed amministrative.

TITOLO II: AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Ambito di applicazione

- Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale. Il presente regolamento non si applica agli animali oggetto di allevamento in ambito agricolo in quanto oggetto di specifiche norme di settore;
- 2. La Città di Pinerolo, Comune capofila del pinerolese, persegue l'obiettivo di diffondere i principi ed i valori enunciati nel presente regolamento.

Art. 6 - Esclusioni

- a) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
 - alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Responsabilità e doveri dei detentori di animali

- 1. Chi detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e deve averne cura e rispetto secondo le naturali caratteristiche della specie, della razza, dell'età e delle condizioni di salute;
- 2. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute, del suo benessere e dovrà:



- rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- o assicurargli un adeguato riparo dalle intemperie e dal sole;
- assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- o consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- o garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- o assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 8 - Divieti generali

- 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- 2. E' altresì vietato aizzare cani e/o animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare danneggiamenti a cose;
- 3. E' vietato tenere animali di qualunque specie in isolamento e/o condizioni d'impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute. E' vietato inoltre detenere animali in spazi angusti, garage, cantine e anfratti in condizioni di scarsa o eccessiva visibilità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessari; più in generale è vietato detenere qualsiasi animale in condizioni climatiche e di postura tali da determinare disagio fisiologico, biologico ed etologico;
- 4. E' vietato condizionare il possesso di animali imponendo limitazioni in contrasto con le leggi vigenti. Peraltro, nella considerazione che un numero elevato di capi può creare seri problemi igienico sanitari ai condomini, il limite massimo di animali da affezione (cani/gatti) consentito negli alloggi in condominio non può superare i quattro capi, escluse cucciolate fino alla fine del periodo di svezzamento;
- 5. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino la pubblica quiete, specialmente dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e nelle ore notturne (22,00 07,00), con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti. A seguito di segnalazioni di simili situazioni sarà compito delle autorità preposte intervenire per verificare se sussistono gli estremi di un maltrattamento;



- 6. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di:
 - casi di trasporto e di ricovero per cure;
 - di uccelli, piccoli roditori o animali per i quali risulta necessaria la detenzione in gabbia;
- 7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, o sottoponendo l'animale a doping cosi come definito dall'art. 1, commi 2 e 3 della Legge 376/2000.
- 8. E' vietato utilizzare animali di qualsiasi specie anche selvatica per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e combattimenti tra animali;
- 9. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita, l'esposizione, la detenzione di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali tipici della specie;
- 10. E' vietato trasportare qualsiasi specie di animale non isolato dall'abitacolo dei passeggeri o non contenuto in idonee gabbie;
- 11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei;
- 12. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali da compagnia destinata a modificarne la morfologia a scopo puramente estetico e non finalizzata a scopi terapeutici, con particolare riferimento a:
 - recisione corde vocali;
 - taglio delle orecchie;
 - taglio della coda;
 - o asportazione delle unghie e dei denti.

Gli interventi effettuati in violazione del presente articolo sono da considerarsi maltrattamento.

13. Sono vietati su tutto il territorio del comune di Pinerolo l'uso di collari elettrici e collari con punte rivolte verso l'interno, o dotati di congegni atti a provocare disagio, paura, sofferenza od a stimolare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.



Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropa e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e della normativa sanitarie.

Art. 10 - Abbandono di animali

- 1. Su tutto il territorio comunale, compresi i corpi idrici, è fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica;
- 2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti d'individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti;
- 3. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custoditi con debite cautele cani e/o animali di proprietà o di cui si abbia il possesso, la custodia o la detenzione.

Art. 11 - Avvelenamento di animali

- 1. Su tutto il territorio comunale è severamente proibito spargere o depositare alimenti contaminati da sostanze velenose ovvero contenenti vetri, plastiche e metalli, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non poter nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Dette operazioni di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere effettuate ad opera d'imprese specializzate affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto. Al termine delle operazioni il responsabile dell'impresa operante dovrà provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie degli animali infestati;
- 2. I medici veterinari liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione, Ufficio Ambiente, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza verificatisi nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati;



3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi, cartellonistica

- 1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, devono essere installati, a cura degli uffici competenti, cartelli indicanti il rallentamento di velocità secondo la vigente normativa del Codice della strada entro 12 mesi dall'approvazione del vigente regolamento ovvero dalla data di rilevazione del frequente attraversamento;
- 2. In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali con apposita figura stilizzata;
- 3. Nel caso in cui l'amministrazione riscontri la necessità, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, la stessa predisporrà e/o farà predisporre appositi attraversamenti atti a facilitare il passaggio di tali animali;
- 4. E' fatto obbligo di segnalare l'investimento di un animale sul territorio comunale, in via alternativa: alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine, al Servizio Veterinario, alle Guardie Zoofile ovvero alle Guardie Ecologiche della Provincia di Torino operanti sul territorio affinché venga attivato il necessario soccorso.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

- 1. E' consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella città di Pinerolo;
- 2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduca animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. I cani dovranno essere dotati di museruola e tenuti al guinzaglio. Gli altri animali da compagnia dovranno essere trasportati in idonee gabbie;



- 3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità;
- 4. Ai sensi della Legge n. 37/1974 le persone non vedenti o ipovedenti hanno diritto a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali

- 1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio;
- 2. Verranno valutati con maggiore severità i casi di utilizzo di cuccioli, animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute;

Art. 15 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale

- E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti di età inferiore ai quattro mesi. La partecipazione a tali manifestazioni è consentita agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate e segnalate dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente;
- 2. La norma di cui al comma precedente si applica anche alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al Registro provinciale del volontariato) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione;
- 3. E' vietato utilizzare qualsiasi animale come premio in occasione di fiere, feste, sagre paesane, mostre, esposizioni, gare, giochi e trattenimenti pubblici e dello spettacolo viaggiante.

Art. 16 - Esposizione di animali

- 1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo;
- 2. Anche per le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, vige l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie e di fornire loro il cibo e l'acqua necessari.



TITOLO IV: CANI

Art. 17 - Riferimenti legislativi

- La L. 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" affida ai comuni, singolarmente o in forma associativa, e all'Autorità sanitaria competente per territorio il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina;
- 2. La L.R. 26 luglio 1993, n. 34 "Tutela e controllo degli animali da affezione" integra e completa la legislazione nazionale;
- 3. La L. 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" indica inequivocabilmente gli aspetti qualificanti il rapporto di collaborazione tra Enti Pubblici ed Organizzazioni di Volontariato;
- 4. La L.R. 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" integra e completa la legislazione nazionale;
- 5. La L.R. 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali da affezione" istituisce la nuova anagrafe canina volta anche al contrasto del deprecabile fenomeno dell'abbandono e del randagismo;
- 6. Accordo 8 febbraio 2004 Accordo tra il ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy - Principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo ed i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi, sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative;
- 7. Legge 18 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento e abbandono degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

Art. 18 - Canile municipale

- 1. La Città di Pinerolo è dotata di una struttura di accoglienza per cani randagi e/o vaganti recuperati nel territorio comunale. Essa si articola in:
 - Canile Sanitario di prima accoglienza: in esso vengono ricoverati in osservazione i cani recuperati al loro arrivo nella struttura. Dopo 10 giorni i cani che non hanno accusato sintomi di malattie transitano nel Canile Rifugio;



- Canile Rifugio: in esso i cani stazionano in attesa di recupero da parte dei proprietari o dell'adozione da parte di una nuova famiglia. La cessione dell'animale, al fine di evitare destinazioni improprie degli animali stessi, deve essere preceduta da idonei accertamenti circa l'affidabilità dei nuovi proprietari;
- 2. Le attività proprie del Canile comunale sono le sequenti:
 - Intervento di personale qualificato sul territorio comunale, in ogni circostanza di tempo e di luogo, per il recupero dei cani vaganti e/o randagi. L'intervento può avvenire:
 - d'ufficio ad opera del soggetto gestore del servizio in seguito a segnalazioni qualificate di cittadini o dalle Guardie Venatorie Zoofile appartenenti alle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle Guardie Ecologiche;
 - ovvero può essere disposto dalla Polizia Municipale, dai Carabinieri, dalle altre Forze di Polizia o dall'Asl;
 - Ricovero e cura dell'animale nel Canile Sanitario di prima accoglienza;
 - Gestione dei cani ospiti del Rifugio e promozione dell'adozione;
 - Recupero delle carcasse di animali d'affezione su tutto il territorio comunale entro 24 ore dalla segnalazione e successivo smaltimento delle stesse a norma di legge.
- 3. Per la gestione della struttura nel suo complesso e per l'attuazione di progetti di promozione dell'adozione e di affido a nuovi proprietari, di contrasto all'abbandono e di educazione civica nelle scuole della città, la Civica Amministrazione si avvale prioritariamente delle OdV e/o degli Enti aventi finalità di protezione degli animali presenti e attivi nel pinerolese, mediante stipula di apposita convenzione. (1)
- 4. La scelta dell'OdV/Ente, deve avvenire con procedura negoziata in cui devono essere invitate OdV/Enti (almeno cinque associazioni), che dovranno essere in possesso del seguente requisito di base:
 - essere operanti da almeno un anno ed iscritte da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando di apertura della procedura negoziata - nel Registro regionale delle OdV - Sezione della Provincia di Torino - sez. sanitaria tutela animali. Pena l'esclusione dall'ammissione alla gara l'OdV/Ente dovrà allegare rendiconto di esercizio relativo all'anno



precedente o, in caso di OdV recentemente costituitasi, una previsione di bilancio; tale documento deve essere, approvato dall'assemblea dei soci. In tutti i casi occorre corredare l'offerta con una relazione esplicativa dell'attività svolta nell'ultimo anno. (2)

- 5. Per l'aggiudicazione del servizio pubblico devono essere considerati "titoli di merito" per le OdV/Enti, in ordine decrescente, anche all'interno di ciascuno dei sottoelencati punti:
 - A) aver svolto l'attività nel territorio:
 - avere sede operativa nel comune di Pinerolo o in un comune del circondario (3);
 - essere iscritta all'Albo delle Associazioni della Città di Pinerolo, a tutela delle giuste aspettative delle OdV animaliste operanti nel pinerolese (art. 9 dello Statuto della Città);

B) continuità di servizio:

- gestione di canili pubblici;
- · gestione di canili privati in convenzione con enti pubblici;
- essere associazione, o in subordine, essere articolazione periferica sezione - di una Associazione a livello nazionale o regionale, iscritta all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali;
- l'essere articolazione periferica di una associazione a livello nazionale o regionale;

C) qualità del servizio;

- iniziative diverse finalizzate a perseguire il benessere animale, inclusa la promozione degli affidi;
- aver svolto con continuità attività a favore di persone diversamente abili o socialmente svantaggiate;
- aver svolto la gestione di canili senza rilievi di natura igienico-sanitaria da parte dei servizi di vigilanza;
- l'aver operato in convenzione con Enti locali senza demerito;
- D) formazione dei volontari:



• l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;

Note.

- (1) Cifr. L.R. n.38/1994 e smi
- (2) Per quanto concerne le articolazioni territoriali sezioni delle associazioni nazionali e/o regionali, (vds D.G.R. n. 38-2389 del 5 marzo 2001).
- (3) Il circondario comprende i seguenti comuni: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Prali, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, S.Pietro Val Lemina, S.Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Usseaux.

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali

- Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, secondo le caratteristiche della specie un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie;
- 2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 21;
- 3. E' vietato relegare permanentemente i cani sui balconi. Tutti i luoghi dove vengono custoditi cani devono sempre essere dotati di una cuccia che ripari gli animali da intemperie/sole e di una ciotola con acqua e cibo freschi e regolarmente sostituiti.



Art. 20 - Divieto di detenzione a catena

- Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, secondo le caratteristiche della specie un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie;
- 2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 21;
- 3. E' vietato relegare permanentemente i cani sui balconi. Tutti i luoghi dove vengono custoditi cani devono sempre essere dotati di una cuccia che ripari gli animali da intemperie/sole e di una ciotola con acqua e cibo freschi e regolarmente sostituiti.

Art. 21 - Dimensione dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 m² per capo adulto. Il recinto dovrà essere almeno parzialmente coperto e dovrà essere disponibile apposita cuccia coibentata e ciotola con acqua e cibo freschi e regolarmente sostituiti.

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche

- 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, nei limiti del successivo art. 24, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi;
- 2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. E' obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio e della museruola per cani d'indole mordace o quando questa sia espressamente prevista dalla normativa vigente. La museruola deve essere di materiale atossico adatto alla taglia, alla razza e tale da impedire al cane di mordere ma non di bere. E' vietato l'utilizzo di mezzi impropri in sostituzione della museruola. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola;



3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. Tali divieti non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o ipovedenti.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani

- Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, devono essere individuati e segnalati mediante appositi cartelli e delimitazioni, adeguati spazi protetti destinati ai cani. Tali spazi dovranno essere dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette, fontanelle ecc. (Piazza d'Armi, Parco Olimpico, area verde di via Midana ed altre aree da definire) entro dodici mesi dall'approvazione del presente regolamento;
- 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danno alcuno a persone, altri animali, alle piante o alle strutture presenti. Tali aree dovranno essere periodicamente sottoposte a disinfestazione a cura di ditta incaricata dal comune.

Art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno;
- 2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande può essere vietato l'accesso agli animali domestici;
- 3. Le persone non vedenti o ipovedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida;
- 4. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici gli animali non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili delle strutture.



Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi su suolo pubblico o di uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato d'igiene e decoro del luogo. Sono esentati i non vedenti o ipovedenti gravi accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili accompagnati da cani, le cui deiezioni dovranno essere eliminate dal servizio di pulizia del suolo pubblico;
- 2. La rimozione degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta in un contenitore (plastica o cartone) ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti per RSU;
- 3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, quando sono in compagnia del proprio animale nel territorio del Comune di Pinerolo hanno l'obbligo di portare al seguito il materiale necessario per la raccolta degli escrementi. La Polizia Municipale è deputata al controllo deterrenza ed a perseguire gli inadempienti.

Art. 26 - Anagrafe canina informatizzata

- 1. A tutti i cittadini di Pinerolo, detentori di un cane, è fatto obbligo di sottoporre il proprio animale (entro 60 giorni dalla nascita) ad identificazione elettronica (microchippatura). Tale intervento viene effettuato presso il Canile municipale previa attivazione dei Servizi Veterinari della ASL territorialmente competente. All'atto dell'identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila una scheda che dà in copia al proprietario dell'animale;
- 2. La microchippatura del cane attiva automaticamente l'anagrafe canina. Lo smarrimento deve essere denunciato entro 3 giorni. Il costo della microchippatura è a carico del proprietario del cane. I cani adottati in canile sono già microcippati e nulla è dovuto dai cittadini;



- 3. I residenti nel comune di Pinerolo, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, quando sono in compagnia del proprio animale sul territorio del Comune di Pinerolo hanno l'obbligo di portare al seguito il documento di avvenuto/a tatuaggio/microchippatura. Qualora, a seguito di controlli, risultassero non avere al seguito i documenti citati hanno l'obbligo di presentarli al comando di Polizia Municipale nelle 48 ore successive;
- 4. Le pattuglie della Polizia Municipale devono essere dotate di lettori per microchip al fine di costituire deterrente di sensibilizzazione volto ad ottimizzare l'anagrafe canina informatizzata e combattere l'abbandono ed il randagismo. E' alla Polizia Municipale che la L.R. ha demandato il compito di vigilare sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina;
- 5. Il decesso e il trasferimento di proprietà, nonché eventuali variazioni di sede di detenzione del cane devono essere comunicati entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell'ASL di registrazione. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni anche alla Polizia Municipale del comune dove si ritiene che il cane si sia allontanato;
- 6. Le spese relative alla cattura e mantenimento in canile dei cani di proprietà devono essere addebitate al proprietario. La tariffa deve essere annualmente definita dalla Giunta Comunale sentito il gestore.

TITOLO V: GATTI

Art. 27 - Definizione termini utilizzati nel presente Titolo

- 1. Per "gatto libero" s'intende un animale non di proprietà che vive in libertà di solito insieme ad altri gatti;
- 2. Per "colonia felina" s'intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato;
- 3. Per "Habitat colonia felina" s'intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi;
- 4. Per "responsabile di colonia" s'intende la persona e/o la OdV che si occupa della cura e del sostentamento della colonia.

Art. 28 - Randagismo felino

1. La Regione Piemonte, con L.R. 34/93 art. 12, riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con l'ASL territorialmente competente e con le OdV;



2. L'esatta conoscenza della situazione territoriale - l'individuazione e identificazione anagrafica - costituisce il presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un'azione mirata che oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.

Gli obiettivi degli interventi sono finalizzati alla:

- utela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla presenza delle colonie feline;
- tutela del benessere animale nel rispetto dell'etologia delle popolazioni feline;
- cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e monitoraggio dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza.

Art. 29 - Criteri di base

- L'impegno della Civica amministrazione, in sinergia con le Associazioni zoofile e la ASL territorialmente competente deve tendere a non favorire la formazione di nuove colonie feline ma a privilegiare l'affido a nuovi proprietari di gatti abbandonati ad una precaria sopravvivenza nelle strade;
- 2. I gatti appartenenti alle colonie feline sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce alla specie felina la caratteristica di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le proprie funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.);
- 3. La possibilità di spostamento di una colonia dal luogo originale di stazionamento deve pertanto essere strettamente limitata ai soli casi e con le modalità previste dalla L.R. 34/93 art. 12 e dall'art. 9 del DPGR 4359/93 dopo attenta verifica e valutazione da parte dei Servizi Sanitari dell'ASL territorialmente competente (motivazioni igienico-sanitarie coesistenza giudicata dall'ASL incompatibile con la presenza di popolazioni a rischio epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali problemi inerenti il benessere degli animali);



4. Ove possibile, ed in assenza di rischio sanitario, deve essere favorito l'affido di colonie feline ad Associazioni Zoofile con gli obiettivi di controllo delle nascite, mantenimento del benessere animale e della integrità ambientale. Va da se che non è ipotizzabile fare affidamento esclusivamente sulle risorse umane e materiali delle OdV. L'Ente pubblico deve rendere disponibili adeguate risorse.

Art. 30 - Status delle colonie

- Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono poste sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione la Città di Pinerolo procederà a sporgere denuncia a norma di legge;
- 2. Il responsabile della colonia si occupa volontariamente e gratuitamente della cura e del sostentamento delle colonie censite e ad esso assegnate. Ad egli spetta esclusivamente un rimborso delle spese, concordate con il Comune.

Art. 31 - Colonie feline

- Le colonie feline che si trovano all'interno del territorio comunale sono localizzate e censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL territorialmente competente, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti, sia al sesso degli esemplari ed alle loro condizioni di salute;
- 2. La Civica Amministrazione, con proprio provvedimento, approva la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati;
- 3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.);
- 4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline saranno apposti, dalla Civica Amministrazione, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.



Art. 32 - Gestione e cura delle colonie feline in strutture / edifici privati

- 1. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un'area privata può provvedere ad accudire la colonia felina ivi stanziata, ovvero permettere l'accesso all'area da parte di gattare e gattari preventivamente muniti di tesserino comunale (art. 35);
- La Civica amministrazione, avvalendosi della collaborazione di Associazioni Zoofile, di Gattare e dell'ASL territorialmente competente, provvede anche al censimento, monitoraggio e vigilanza di tali insediamenti. In caso di inadempimenti da parte della proprietà, la Città di Pinerolo procederà a norma di legge;
- La proprietà può avvalersi di liberi professionisti e ditte private per gli interventi di ripristino/mantenimento dello stato sanitario delle colonie e delle condizioni igieniche delle aree che le ospitano. Tutti i costi sono a carico della proprietà;
- 4. L'affido ad Associazione Zoofila di una colonia felina, sita in area privata, è di competenza del responsabile/proprietario dell'area o struttura privata. In tal caso è l'OdV che, in accordo con il proprietario dell'area e con la individuazione nominativa del responsabile della colonia, si occupa della gestione della stessa, compresi gli interventi sanitari e di controllo delle nascite, dietro corresponsione del rimborso delle spese vive sostenute e chiaramente documentate e preventivamente concordate;
- 5. A cura delle OdV deve essere attivato un efficace sistema informativo e promozionale volto a favorire l'adozione dei gatti da parte dei cittadini.

Art. 33 - Presenza di colonie feline in strutture di comunità a rischio (Ospedali, case di cura, asili nido, scuole)

1. La presenza di colonie feline in strutture a rischio deve essere segnalata al Servizio Veterinario e al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL territorialmente competente per i controlli e gli interventi sanitari di competenza. Laddove, per motivi igienico-sanitari, venga riscontrata l'incompatibilità "animali popolazione a rischio", la colonia felina deve essere trasferita in altro sito protetto e sottoposto alla gestione di OdV convenzionata con la Civica Amministrazione;



- 2. La Città di Pinerolo, previa acquisizione dei pareri sanitari di competenza, attiva e affida alle OdV, per la loro corretta gestione (igiene ambientale e benessere animale), tre "parchi felini";
- 3. I "parchi felini", devono essere considerati ornamento qualificante dell'area in cui insistono e devono essere qualificati dalla presenza di mini-strutture in legno corredate da alberi ornamentali, siepi e piante, in conformità al regolamento comunale del verde.

Art. 34 - Gestione e cura delle colonie feline in strutture/edifici pubblici

 Nelle strutture/edifici pubblici e nelle aree pertinenziali degli stessi, previo parere favorevole dell'ASL territorialmente competente, deve essere consentita la presenza di eventuali colonie feline e deve essere favorito l'affido delle stesse ad OdV.

Art. 35 - Protocolli e convenzioni con Odv per affido delle colonie

- 1. La Città di Pinerolo, per quanto concerne l'attività di monitoraggio, gestione e cura delle colonie feline censite, stipula legge 11/08/91 n. 266 (vds. art. 18) idonee convenzioni con le associazioni animaliste cittadine regolarmente costituitesi ed iscritte al Registro Regionale Sezione della Provincia di Torino delle Organizzazioni di Volontariato e all'Albo comunale delle associazioni operanti nel pinerolese. A tali OdV è demandata ogni attività volta ad assicurare il benessere animale, le cure sanitarie e l'igiene ambientale. Al comune corre l'obbligo di:
 - controllo dell'adeguatezza dell'attività svolta dalle OdV;
 - concorrere con risorse finanziarie adeguate ai compiti assegnati alle OdV.
- 2. Inoltre, la Città di Pinerolo riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, in seguito all'affidamento di una colonia felina o di gatti liberi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento previo accertamento da parte del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente ed in collaborazione con le associazioni animaliste cittadine regolarmente costituitesi ed iscritte all'Albo comunale delle associazioni operanti nel



- pinerolese. Il tesserino avrà la funzione di riconoscibilità dei predetti soggetti affidatari da parte della Città di Pinerolo. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dal Comune;
- 3. Al fine di consentire l'alimentazione e la cura dei gatti, alla gattara/o deve essere permesso l'accesso all'area alla stessa/o affidata. A tal fine detto accesso sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio comunale competente che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Art. 36 - Caratterizzazione delle convenzioni con le Odv

- In tutti i casi in cui venga autorizzato l'affido delle colonie feline ad una OdV è indispensabile che il documento sia esaustivo e definisca chiaramente diritti e doveri reciproci dei contraenti. In particolare devono essere disciplinati almeno i seguenti punti:
 - censimento degli esemplari della colonia e loro identificazione;
 - <u>individuazione di nominativo</u> e recapito di una persona, in qualità di responsabile della colonia incaricato di garantire il mantenimento sia del benessere animale sia di una corretta igiene ambientale; il responsabile – gattara/o – dovrà comunque essere affiancato ad una Associazione animalista;
 - controllo sanitario della colonia che deve essere effettuato da Veterinario libero professionista o ente convenzionato con il Comune che effettuerà anche adeguati trattamenti terapeutici e vaccinali unitamente a periodici controlli;
 - <u>controllo demografico</u> che deve prevedere l'attuazione di un adeguato programma di controllo delle nascite, monitorato dalle OdV e concretamente attuato dal Veterinario libero professionista convenzionato con il Comune intervenendo sulla popolazione felina (sterilizzazione);
 - <u>Interventi d'igiene ambientale</u> individuando siti, modalità ed orari relativi alla somministrazione del cibo. In particolare usando contenitori tali da non disperdersi nell'ambiente, e comunque in modo da non creare inconvenienti igienico-sanitari, mantenendo l'integrità ambientale. Dovranno essere garantiti a cura delle OdV, l'igiene delle attrezzature e regolari interventi di ordinaria pulizia. Sono invece a carico del Comune



periodici interventi di pulizia straordinaria, lavaggio e sanitizzazione delle aree interessate ad uso pubblico;

- <u>Interventi normativi</u> prevedendo il divieto di somministrazione disordinata del cibo ed autorizzazione alla somministrazione del cibo in apposite zone, identificate nella convenzione, avendo cura che non creino intralcio e non determinino problemi igienico-sanitari con obbligo di raccolta del cibo non consumato e di mantenimento della pulizia dell'area;
- <u>Carico degli oneri</u> che dovranno essere equamente ripartiti tra le OdV e la civica amministrazione:
 - OdV: disponibilità personale, somministrazione vitto e medicinali;
 - Comune: spese veterinarie e assicurazione infortuni e RC dei volontari operativi delle OdV (L. 266/91) convenzionate.

Art. 37 - Alimentazione dei gatti

- 1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato a favore delle/dei gattare/i potranno essere istituite, ove necessario, da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente;
- 2. I responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere assicurata la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 38 - Detenzione dei gatti di proprietà

- 1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie;
- 2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori sono invitati a provvedere alla loro sterilizzazione.



Art. 39 - Sterilizzazione e controlli sanitari

- 1. La Città di Pinerolo concorre, in base alla normativa vigente e con appropriati stanziamenti di bilancio, alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini dovrà essere effettuata da personale appositamente incaricato dalle associazioni che collaborano o che operano in convenzione con la Civica Amministrazione che dovrà rendere disponibili idonee attrezzature;
- 2. Successivamente alla sterilizzazione i gatti dovranno essere ricollocati nella colonia di appartenenza;
- 3. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune;
- 4. In concomitanza con gli interventi di sterilizzazione devono essere anche previsti, sempre a cura dei Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune:
 - trattamenti finalizzati al controllo dei parassiti esterni;
 - vaccinazioni contro le affezioni respiratorie;
 - test per la diagnosi rapida dell'immunodeficienza Virale felina e della Leucemia Virale Felina.
- 5. Analoghe prestazioni possono anche essere richieste al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente fornendo vaccini e medicamenti vari (a cura del comune).

Art. 40 - Cantieri

 I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo e ristrutturazioni, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente, in collaborazione con i servizi competenti, potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse;



- 2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e deve essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune e comunque non in contrasto con quanto definito dal presente regolamento, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;
- Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti - mini parchi felini - dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 41 - Criticità

- La presenza di colonie di gatti liberi nelle quali si registrino problemi igienicosanitari o riguardanti il benessere animale deve essere segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte dell'ASL territorialmente competente;
- 2. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.

TITOLO VI: UCCELLI

Art. 42 - Detenzione e protezione degli uccelli

1. Gli uccelli che a norma delle leggi nazionali o regionali vigenti possono essere detenuti in cattività dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie;



- 2. Gli uccelli detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti;
- 3. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possono muoversi comodamente e distendere le ali;
- 4. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte. Se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle ore 09:00 del mattino alle 17:00 del pomeriggio;
- 5. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatori che consentano agli animali di stazionare comodamente;
- 6. E' vietata la rimozione o la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio, rondoni quali specie minacciate e di tutti i volatili presenti sul territorio. L'atto va segnalato agli organismi competenti per Legge. Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni a chi rimuove o distrugge i nidi degli uccelli citati è fatto obbligo di sostituire i nidi rimossi o distrutti con idonei nidi artificiali;
- 7. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con idonei nidi artificiali;
- 8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi deve essere evitata in periodo riproduttivo (mesi da maggio a luglio). Qualora effettuata nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte dei nidiacei e/o la distruzione dei nidi;
- 9. Ai fini della salvaguardia di rondoni, rapaci notturni, rondini e altri passeriformi nonché Chirotteri (pipistrelli), è necessario promuovere le seguenti attività:
 - A) migliorare gli spazi verdi pubblici e privati dando la preferenza a specie vegetali autoctone;
 - B) lasciare siti idonei o fornire possibilità di nidificazione a passeriformi, rondini e rondoni, pipistrelli (alcune di queste specie utilizzano cavità con fori di ingresso inferiori ai 5 cm di diametro);



C) disporre cassette nido per uccelli insettivori o rapaci notturni e chirotteri in parchi e giardini e porre cassette artificiali per rondini e rondoni laddove vengano rimossi i nidi naturali quando si effettuano dei lavori di rifacimento cornicioni tetti o altro, per favorire il ritorno della specie nel suo habitat.

Art. 43 - Popolazione di "Columba Livia" varietà domestica

- 1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stanziamento, reti di protezione, repellenti visivi). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere sostituite.
- 2. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero, salvo nelle eventuali aree individuate dal Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente e adequatamente segnalate;
- 3. E' vietato il rilascio in ambiente di volatili, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione dei rilasci ad opera dei CRAS autorizzati (Centro Recupero Animali Selvatici).

TITOLO VII: ANIMALI ACQUATICI

Art. 44 – Detenzione di animali acquatici

 Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione



- dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate;
- 2. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, bicchieri, fioriere o altri vasi decorativi;
- 3. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali è fatto assolutamente divieto di:
 - conservare ed esporre sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (così detti frutti di mare) al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua;
 - tenere permanentemente le chele legate ai crostacei e detenerli sul ghiaccio;
 - procedere alla macellazione in pubblico dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio.
- 4. Considerato che le tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona costituiscono una grave forma d'inquinamento ambientale per la fauna autoctona, è fatto divieto ai detentori delle stesse di abbandonarle in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente. Eventuali esemplari già presenti sul territorio andranno monitorati.

TITOLO VIII: ANIMALI ESOTICI

Art. 45 - Detenzione di animali esotici

- La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietati salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative prescrizioni;
- 2. Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle Leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura;



- 3. Se la natura stessa della specie lo richiede, i detentori di animali esotici devono dotare le gabbie di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di un fondo tale da consentire di scavare una tana nella terra;
- 4. E' fatto divieto di detenere animali esotici in gabbie con fondo in rete;
- 5. E' vietato detenere costantemente animali esotici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo;
- 6. E' vietato detenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare;
- 7. E' vietata la detenzione ed il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveleno;
- 8. Gli animali palustri devono essere tenuti in contenitori dotati di settore con acqua e di altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare a terra senza nuotare continuamente;
- 9. I terrari per animali non palustri devono disporre di contenitori con acqua potabile accessibile agli animali.

TITOLO IX: PET THERAPY

Art. 46 - Promozione e disciplina della pet therapy

- 1. Il comune di Pinerolo riconosce validità alle forme di cura che prevedano la presenza di animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani ed incoraggia nel suo territorio, collaborando con associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza;
- 2. Previo accordo con la Direzione Sanitaria, è permesso l'accesso negli ospedali e nelle case di riposo per anziani di animali domestici condotti dagli addetti alle attività di pet therapy;
- 3. Il personale addetto alla pet therapy o chi conduce l'animale nella casa di riposo / struttura ospedaliera / scuola dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno;



- 4. A condurre le attività di pet therapy dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito un titolo di studio ovvero un'esperienza professionale idonei allo scopo;
- 5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di pet therapy è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici od esotici;
- 6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato di salute, l'attitudine fisica e psichica, in particolare la socievolezza e la docilità degli stessi. In nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatica, stress psichici, dolore ovvero danni psicofisici temporanei o permanenti;
- 7. Il comune di Pinerolo riconosce e promuove altresì le attività didatticoeducative presso le scuole che prevedano il coinvolgimento di animali.

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Inumazione di animali

- 1. L'inumazione di animali di affezione così come definiti dalla normativa regionale è consentita nelle aree individuate allo scopo secondo le modalità e le procedure di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 39 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001 n. 5/R;
- 2. L'inumazione di animali da compagnia di proprietà è inoltre consentita ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 104-10270, in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infettiva trasmissibile agli uomini ed agli animali;
- 3. Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato;
- 4. E' consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture autorizzate previa consegna dell'animale al Canile municipale all'uopo attrezzato. I cittadini che fruiscono di tale servizio devono farsi carico delle spese di smaltimento delle carcasse (tariffa definita annualmente dal Comune).



Art. 48 - Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.L.vo 267/2000;
- 2. E' consentita l'oblazione mediante il pagamento dell'importo più favorevole al trasgressore ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981;
- 3. Fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per l'inosservanza delle norme del presente regolamento relative a maltrattamento/uccisione e avvelenamento degli animali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 500,00;
- 4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente regolamento:
 - art. 7, comma 2, lettere a), b) e g); art. 8, comma 2; art. 8, comma 5, art. 9; art. 19, comma 3; art. 20, art. 21;
 - art. 31, comma 3; art. 42, comma 6; art. 45, comma 7;
- 5. La violazione del disposto di cui all'art. 10, comma 1, relativamente all'abbandono degli animali d'affezione (es. cani e gatti) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 15 della L.R. n. 34/1993 consistente nel pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.032,00;
- 6. La violazione del disposto di cui all'art. 10, comma 1, del presente regolamento qualora concerna l'abbandono di qualsiasi altro animale diverso dagli animali d'affezione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 5 della L. 281/1991 consistente nel pagamento di una somma da € 154,94 a € 516,46;
- 7. Gli animali rinvenuti in condizioni di maltrattamento saranno oggetto di sequestro a cura degli organi di vigilanza.



Art. 49 - Vigilanza

- Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, e/o Locale, le Guardie Zoofile e Venatorie appartenenti alle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e le Guardie Ecologiche ed i cittadini tutti;
- 2. Per quanto concerne abbandoni e maltrattamenti sono direttamente interessati anche i Carabinieri, la Polizia di Stato ed il Corpo Forestale dello Stato;
- 3. Annualmente, entro il 31 dicembre, a cura del Comando della Polizia Municipale, deve essere presentata una relazione circa gli interventi diretti e/o su segnalazione dei cittadini fatti nell'anno e le sanzioni elevate a carico dei trasgressori.

Art. 50 - Risorse

- 1. Annualmente, in occasione della definizione del bilancio di previsione triennale, devono essere poste a bilancio, negli appositi capitoli di spesa, le risorse finanziarie necessarie per:
 - · la gestione dei servizi propri del Canile comunale;
 - il controllo e la cura delle colonie feline;
 - interventi di manutenzione ordinaria dei ricoveri per animali d'affezione;
 - acquisto di materiali vari;
 - interventi d'igienizzazione di aree e locali di pubblica utilità.

Art. 51 - Entrata in vigore

- 1. Ai sensi del vigente Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al computo del termine della seconda pubblicazione all'albo pretorio;
- 2. La piena attuazione di quanto precisato nell'articolato del presente regolamento deve trovare attuazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore.